

# Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

*Vademecum operativo*



A cura della Struttura Affari di Prefettura e del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

1<sup>a</sup> edizione novembre 2023

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| <b>1) INTRODUZIONE</b> .....   | 5  |
| <b>2) RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....  | 5  |
| <b>3) SAFETY E SECURITY</b> .....  | 9  |
| <b>4) DEFINIZIONI</b> .....  | 10 |
| 4.1 DEFINIZIONE DI “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO” .....   | 10 |
| 4.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CHE NON RICADONO NELLA DEFINIZIONE DI “LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO” ..... | 12 |
| 4.3 PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE.....  | 14 |
| 4.4 SAGRE E FIERE.....   | 14 |
| <b>TITOLO I – REGOLAMENTO COMMISSIONE REGIONALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</b> .....      | 15 |
| <b>5) NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CRVLPS</b> .....                                      | 15 |
| 5.1 NOMINA E COMPOSIZIONE.....   | 15 |
| 5.2 AMBITI DI INTERVENTO.....  | 17 |
| 5.3 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE.....   | 18 |
| 5.4 FUNZIONAMENTO.....   | 18 |
| 5.5 CONTROLLI.....   | 20 |
| <b>TITOLO II – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE</b> .....                                       | 21 |
| <b>6) STRUTTURE FISSE</b> .....  | 21 |
| 6.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’ATTO DELL’ESAME DEL PROGETTO: .....                                 | 21 |
| 6.1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE.....  | 21 |
| 6.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 26 |
| 6.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 27 |
| 6.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 28 |
| 6.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI.....  | 29 |
| 6.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 31 |
| 6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO:.....  | 31 |
| 6.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE.....  | 31 |

|  |           |
|--|-----------|
| 6.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 31        |
| 6.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 34        |
| 6.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 34        |
| 6.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI .....   | 34        |
| 6.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 37        |
| <b>7) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE IN LUOGHI<br/>ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO. ....</b> | <b>37</b> |
| 7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL PROGETTO: .....   | 37        |
| 7.1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE .....   | 37        |
| 7.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 38        |
| 7.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 39        |
| 7.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 39        |
| 7.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI .....   | 39        |
| 7.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 41        |
| 7.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: .....   | 42        |
| 7.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE .....   | 42        |
| 7.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 42        |
| 7.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 42        |
| 7.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 42        |
| 7.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI .....   | 42        |
| 7.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 43        |
| <b>8) PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE .....</b>   | <b>43</b> |
| 8.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL PROGETTO: .....   | 43        |
| 8.1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE .....   | 43        |
| 8.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 44        |
| 8.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 44        |
| 8.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 45        |
| 8.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI .....   | 45        |
| 8.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 47        |
| 8.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: .....   | 48        |
| 8.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE .....   | 48        |
| 8.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA .....  | 49        |
| 8.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA .....   | 49        |

|  |           |
|--|-----------|
| 8.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA .....  | 49        |
| 8.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI.....  | 49        |
| 8.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY .....  | 50        |
| <b>Allegato 1 – Manifestazione temporanea .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>Allegato 2 – Struttura fissa.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Allegato 3 – Parco di divertimento e gruppi di attrazione .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>Allegato 4 – Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per<br/>manifestazione temporanea .....</b> | <b>55</b> |

## **1) INTRODUZIONE**

Negli ultimi anni si è registrato un costante aumento di manifestazioni ed eventi che rende necessario porre maggiore attenzione alla pubblica sicurezza.

A tal proposito, la Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CRVLPS) svolge un ruolo fondamentale nella gestione di eventi pubblici. Lo scopo della Commissione è quello di individuare efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni.

Questo elaborato è stato realizzato dalla Struttura Affari di Prefettura della Regione Valle d'Aosta in collaborazione con il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e ha lo scopo di creare uno strumento di ausilio che consenta agli uffici dell'Amministrazione regionale di meglio orientarsi tra le norme, nonché di instaurare una proficua collaborazione con gli enti esterni coinvolti nella Commissione stessa.

La stesura di un Vademecum operativo, che indichi il funzionamento della Commissione e contenga tutta la modulistica necessaria ai fini dell'espletamento delle procedure, è anche l'espressione di diversi principi cardine dell'agire della Pubblica Amministrazione, quali l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento.

Il punto di partenza per la redazione del presente elaborato è stato la ricognizione della normativa vigente, la quale fornisce una panoramica completa e approfondita delle procedure utilizzabili. Si è proceduto successivamente a definire il concetto di "locale di pubblico spettacolo", passando poi ad analizzare il ruolo della Commissione, dettagliandone funzioni e ambito di intervento, arrivando infine a predisporre la modulistica da adottare per ogni fattispecie concreta.

## **2) RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il quadro normativo comprende innanzitutto gli articoli contenuti nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione, emanato con Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo il D.P.R. 28.05.2001, n. 311) che costituiscono la base normativa principale della disciplina delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sia Comunale che Provinciale.

In primis, l'art. 80 comma 1 del T.U.L.P.S. stabilisce che *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*.

In applicazione di questo articolo, gli articoli 141<sup>1</sup> e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. istituivano e regolavano le funzioni della Commissione Permanente di Vigilanza nominata annualmente dal Prefetto presso ogni provincia.

A seguire, un'importante modifica della disciplina in argomento è intervenuta con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 maggio del 2001, n. 311 recante "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)".

Il D.P.R. 311/2001 sopra citato, all'articolo 4, ha modificato gli artt. 141 e 142 e introdotto l'art. 141-bis nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., prevedendo l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Non essendo presente alcuna provincia in Valle d'Aosta<sup>2</sup>, la Commissione prende il nome di Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

L'operato della Commissione è definito da una normativa eterogenea e complessa che riguarda vari settori, molti dei quali di natura prettamente tecnica. Di seguito si riporta un dettagliato elenco dei riferimenti normativi, che non ha tuttavia la pretesa di essere esaustivo.

- 1) Legge 18 marzo 1968, n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
- 2) Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
- 3) Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
- 4) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- 5) Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 6) Decreto del Ministero dell'Interno 25 agosto 1989 - Norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

---

<sup>1</sup> L'art. 141, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, recitava: "Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede".

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 ha soppresso la Provincia di Aosta.



- 7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- 8) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- 9) Decreto del Ministro dell'Interno del 22 febbraio 1996, n. 261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
- 10) Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.
- 11) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- 12) Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996, n. 149 - Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- 13) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- 14) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, n. 391 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
- 15) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 215 del 16 aprile 1999 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- 16) Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (Commissione Scientifica CITES) del 10 maggio 2000.
- 17) Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001 n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'autorizzazione per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- 18) Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
- 19) Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- 20) Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- 21) Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 - Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.
- 22) Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 1262 del 07 maggio 2010 recante “Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009”.
- 23) Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 24) Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2083 del 02 novembre 2012 “Approvazione delle disposizioni attuative della Legge Regionale 30 giugno 2009 recante: Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), B) D) e G).
- 25) UNI EN 16194:2012 Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l'utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari.
- 26) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute 22 luglio 2014 - Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
- 27) Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- 28) Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
- 29) Decreto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 30) Decreto del Ministero dell'Interno del 22 novembre 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.



### 3) SAFETY E SECURITY

La gestione delle manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro natura (socio-politica, commerciale, religiosa, sportiva, di spettacolo/trattenimento, ecc.), in seguito agli eventi occorsi in piazza San Carlo a Torino il 03.06.2017<sup>3</sup>, non può più prescindere da un'attenta analisi degli aspetti di *safety* e *security*. Per *safety* si intende il sistema a tutela dell'incolumità delle persone, mentre con il termine *security* si fa riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Si tratta di due diversi livelli di analisi e pianificazione, di competenze e responsabilità che correttamente integrati assicurano lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche all'interno della necessaria cornice di sicurezza.

Questa necessità di tutelare maggiormente la sicurezza delle pubbliche manifestazioni si è concretizzata con la diramazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991 del 7 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia Gabrielli, la quale fornisce regole per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico, delineando condizioni imprescindibili di sicurezza. Tali condizioni rappresentano gli aspetti di *safety*, ossia tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il Ministero, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali ad esempio le Commissioni di Vigilanza, ha indicato su quali condizioni di sicurezza debba focalizzarsi l'intervento degli organi che autorizzano e vigilano sull'evento organizzato.

Ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione delle misure di sicurezza, risulta necessario vagliare scrupolosamente la sussistenza dei dispositivi di sicurezza e individuare gli eventuali profili di vulnerabilità.

Alle misure di *safety* deve corrispondere una pianificazione di adeguati servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: la circolare delinea pertanto gli aspetti di "*security*", fissando i compiti che spettano alle varie forze di polizia, alle amministrazioni e agli organizzatori.

Il modello organizzativo di prevenzione delineato dalla circolare "Gabrielli" ha fissato pertanto i requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali le manifestazioni non possono avere luogo.

In data 18 luglio 2018 con circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 è stata diramata la nuova direttiva sulle misure di *safety* denominata "direttiva Piantedosi", la quale ricomponne in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti agli eventi.

---

<sup>3</sup> Il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino, durante la proiezione su un maxi schermo della finale di Champions League, un'ondata di panico scatenata da un falso allarme ha causato due morti e oltre 1500 feriti.

Si sottolinea infine che qualora vengano in rilievo profili di *safety* o *security* di elevata complessità e delicatezza tali da richiedere un'analisi coordinata e integrata o comunque vengano in rilievo peculiari condizioni di criticità e rischio per la collettività, dovrà essere investito della questione il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comando regionale dei Vigili del Fuoco. Sarà poi compito di questo Comitato definire i dispositivi di *security* e valutare quelli di *safety* necessari all'espletamento della manifestazione in sicurezza.

#### **4) DEFINIZIONI**

La definizione di "locale di pubblico spettacolo" si ricava dalla copiosa normativa in materia e dalle varie circolari e chiarimenti succedutisi nel tempo. Tale attività di ricostruzione appare necessaria per individuare l'ambito di competenza delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

##### **4.1 DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"**

La Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, recante "*Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere*", riporta all'art. 16 la definizione di "locale". Con questo termine si fa riferimento ad un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.

Il successivo art. 17 elenca la classificazione dei locali:

1. Teatri: dove si presentano al pubblico, spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3. Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4. Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5. Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
6. Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.

7. Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8. Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

I locali definiti dall'art. 1, comma 1, del D.M. 19/08/1996 sono:

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Sintetizzando gli estratti normativi sopra riportati, si possono pertanto definire locali e luoghi di pubblico spettacolo:

- locali, edifici, strutture temporanee, aree aperte circoscritte (ad esempio con transenne, recinzioni) o comunque delimitate, dove non sia consentito l'accesso, di fatto e di diritto, a chiunque in ogni caso destinati allo svolgimento di pubblici spettacoli;
- aree aperte o circoscritte con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (quali per esempio sedute o tribune);
- locali normalmente non adibiti a pubblico spettacolo (come bar e ristoranti - che si classificano pubblici esercizi) i quali vengono temporaneamente modificati al fine di ricavare aree specifiche per spettacoli, balli, conferenze con distribuzione di sedie per il pubblico oppure

nel caso in cui gli spettacoli o gli intrattenimenti diventino parte preponderante rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e/o determinino un importante richiamo per il pubblico;

- spazi sufficientemente circoscritti ove, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture per lo stazionamento del pubblico, vi siano allestimenti suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e/o per l'igiene a causa del numero delle attrazioni e dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico.

#### **4.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CHE NON RICADONO NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO"**

Non sono da considerarsi "locale di pubblico spettacolo" e non rientrano nella competenza della Commissione regionale di vigilanza:

1. Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, quali bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove via sia un accompagnamento musicale e ricorrano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
  - a. accesso libero senza sovrapprezzo;
  - b. preponderanza dell'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;
  - c. assenza di spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (quali a titolo di esempio palchi o piste da ballo);
  - d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
  - e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (ad es. ogni fine settimana).

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Laddove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad esempio con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del T.U.L.P.S. e quelle connesse del suo Regolamento di esecuzione, poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad esempio nei fine settimana).

2. Le attività indicate dall'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996<sup>4</sup>:
  - a. i luoghi all'aperto, quali piazze<sup>5</sup> e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico fermo restando quanto stabilito nel titolo IX<sup>6</sup> della regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996;
  - b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
  - c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
  - d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
  - e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
3. gallerie, esposizioni, mostre, castagnate, sagre e fiere, all'aperto o al chiuso, se durante il loro svolgimento non è previsto un pubblico spettacolo o trattenimento;
4. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati<sup>7</sup>;
5. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
6. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persona (esempio: piscine in abitazioni private o piscine a servizio di strutture alberghiere);

---

<sup>4</sup> Modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 18 dicembre 2012

<sup>5</sup> In seguito alle circolari "Gabrielli" e "Piantedosi" risulta necessario avere un occhio di riguardo per manifestazioni svolte in piazze e luoghi all'aperto non escludendo a priori l'intervento della CRVLPS.

<sup>6</sup> "L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio" titolo IX della regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 118 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. "La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento".

7. convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, pertanto non aperti ad una pluralità di persone;
8. singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park<sup>8</sup>.

#### **4.3 PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE**

La nozione di “Parco di Divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, presuppone in ogni caso la presenza di un numero di attrazioni installate superiore a 2 e di almeno uno dei seguenti elementi:

- l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata,
- una chiara delimitazione dell’area, anche mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi,
- la presenza di entrate e di vie di esodo,
- la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del “Parco di Divertimento” i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es. in una piazza o in giardini comunali), non delimitati, con una capienza limitata nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

#### **4.4 SAGRE E FIERE**

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni similari la competenza delle Commissioni di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmato lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento-concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante, attrazione viaggiante quale quella circense) e le Commissioni siano tenute ad individuare la capienza massima degli spettatori.

Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione Regionale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al TITOLO II – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE.

In ogni caso non sussiste la competenza della Commissione Regionale qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

---

<sup>8</sup> Soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’art. 69 T.U.L.P.S.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità.



## **TITOLO I – REGOLAMENTO COMMISSIONE REGIONALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

### **5) NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CRVLPS**

#### **5.1 NOMINA E COMPOSIZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è nominata ogni 3 anni dal Prefetto.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, la CRVLPS è nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Regione, le cui attribuzioni prefettizie vengono esercitate ai sensi dell'art. 4, primo comma, secondo periodo, del decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

La Struttura Affari di Prefettura, presso cui è insediata la Presidenza della Commissione e la segreteria della stessa, si occupa di predisporre il decreto di nomina dei membri.

La CRVLPS nella Regione Valle d'Aosta è composta:

1. dal Dirigente della Struttura organizzativa Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, il quale la presiede su delega del Presidente della Regione. In caso di assenza o impedimenti del Dirigente, questo è sostituito da un funzionario della Struttura organizzativa Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato;
2. dal Questore o dal Vice Questore con funzioni vicarie;
3. dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
4. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
5. da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
6. dal Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

7. da un esperto in elettrotecnica.

Possono inoltre essere aggregati alla Commissione, ove occorra, alcuni membri esperti, che vengono chiamati a partecipare alle riunioni in relazione alle dotazioni tecnologiche o alla tipologia del locale o impianto da verificare, ai sensi del comma 3 dell'art. 142 del Regolamento del T.U.L.P.S. Nel dettaglio per la nostra Regione questi sono:

- un esperto in acustica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- un dipendente in servizio presso la Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e/o un dipendente della struttura Centrale Operativa, Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale;
- un rappresentante del CONI Valle d'Aosta, in caso di esame di impianti sportivi;
- un medico veterinario, per i casi di sopralluoghi ai circhi o spazi destinati ad animali.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti appartenenti allo stesso ente.

Si specifica, infatti, che la delega a partecipare ai lavori della Commissione è solo quella interorganica, ossia il sostituto deve necessariamente appartenere allo stesso ente, e non intersoggettiva, ovvero appartenere ad un ente diverso.

Possono far parte della CRVLPS, su loro richiesta, anche un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

Nel caso si rendesse necessario sostituire un membro, effettivo o supplente, l'ente interessato trasmette alla segreteria della Commissione il nominativo prescelto, cosicché la Segreteria possa predisporre il nuovo decreto di nomina che verrà emanato con decreto del Presidente della Regione.

È data la possibilità di istituire, in caso di necessità, due o più sezioni della CRVLPS.

Per la composizione delle sezioni ci si può ovviamente avvalere dei supplenti, inoltre il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente all'ufficio o comando di Polizia competente per territorio, mentre l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per l'attività prestata.





## **5.2 AMBITI DI INTERVENTO**

Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. la verifica della CRVLPS è sempre prescritta:

1. per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
2. per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli che saranno indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
3. per tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la Commissione Comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra le Commissioni Comunali e quella Regionale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da un tecnico abilitato che sottoscrive la relazione allegata alla richiesta.

Per questi locali, ai sensi dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la Commissione:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza<sup>9</sup> e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accerta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante "Commissione apertura sale cinematografiche", anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza."

### **5.3 MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

Il gestore del locale di pubblico spettacolo o l'organizzatore di un evento che necessitino di acquisire la licenza per pubblico trattenimento/spettacolo ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., devono presentare istanza presso il Comune in cui ha sede il locale o la manifestazione di pubblico spettacolo.

Il Comune verifica la completezza formale della documentazione ricevuta e inoltra la richiesta di convocazione della CRVLPS alla Struttura Affari di Prefettura, presso cui è insediata la segreteria della Commissione, utilizzando i modelli riportati alle pagine 48 e seguenti, allegando la documentazione ivi indicata. La richiesta di convocazione della CRVLPS deve essere presentata **almeno 30 giorni** prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione.

Le istanze pervenute dopo tali termini o mancanti della documentazione indicata possono essere dichiarate improcedibili dal Presidente della CRVLPS in fase istruttoria.

La segreteria della CRVLPS provvede quindi a trasmettere la documentazione, per la verifica di idoneità, sia ai componenti effettivi che a quelli aggregati, in relazione alla materia oggetto della seduta.

In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare o controllare, la CRVLPS può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto indicato nei modelli di istanza, con la finalità di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato. Tale richiesta viene inoltrata alla segreteria della CRVLPS che richiede al Comune le necessarie integrazioni, il quale a sua volta le acquisisce dall'organizzatore dell'evento o dal gestore del locale di pubblico spettacolo.

La Commissione è convocata dal suo Presidente, con avviso in forma scritta inviato via PEC a tutti i componenti. Nell'avviso sono indicati giorno, ora e luogo della riunione, l'argomento da trattare e la richiesta di segnalazione di eventuali conflitti d'interesse in relazione all'oggetto della seduta.

L'avviso viene inviato almeno cinque giorni prima della data prevista della riunione; in caso di comprovata urgenza, lo stesso può essere inviato sino a 24 ore prima della seduta.

Si evidenzia inoltre la necessità di rammentare all'organizzatore/promotore di spettacoli e/o intrattenimenti di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima della data fissata per l'evento, ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S.

### **5.4 FUNZIONAMENTO**

Al fine del rilascio del parere di competenza, secondo l'orientamento del Ministero dell'Interno, la Commissione è tenuta normalmente a riunirsi due volte: la prima per l'esame preventivo del progetto e l'altra all'esito del montaggio della struttura e degli impianti, in sede di sopralluogo.

La riunione preliminare volta all'esame del progetto e della documentazione è un passaggio fondamentale, propedeutico ad una corretta organizzazione dell'evento nonché ad un efficace svolgimento del successivo sopralluogo, poiché consente il confronto tra i membri della

Commissione ed un'attenta analisi della documentazione acquisita. All'esito della riunione, la Commissione può decidere di richiedere eventuali integrazioni documentali necessarie all'espletamento delle verifiche in loco.

Tale riunione è convocata, di norma, **15 giorni prima** della data di svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo.

Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato **almeno 24 ore** prima dell'inizio dell'evento, salvo deroghe per comprovate necessità accertate dal Presidente della Commissione e approvate da questa. Durante il sopralluogo i membri tecnici della CRVLPS verificano il rispetto della normativa di propria competenza, avanzando eventuali osservazioni e prescrizioni.

Nel corso delle adunanze, il Presidente conduce la discussione seguendo l'ordine del giorno.

Per ogni seduta il Segretario redige il relativo verbale, sottoscritto dai membri, che deve riportare:

- presenti;
- elenco del materiale pervenuto ed oggetto di analisi;
- eventuali rilievi ed osservazioni;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CRVLPS.

I membri titolari, in caso di impedimento temporaneo e non permanente, possono farsi sostituire esclusivamente dai supplenti previamente individuati nel provvedimento di nomina.

Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare da parte di un componente alla riunione preliminare relativa all'analisi del progetto, il componente assente provvede a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Diversamente, al sopralluogo è necessaria la presenza di tutti i componenti della CRVLPS e questa non è quindi sostituibile con la trasmissione di un parere scritto.


Il parere<sup>10</sup> della CRVLPS è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. La CRVLPS è infatti un collegio perfetto: per la valida costituzione delle sedute, sia in fase di valutazione che di sopralluogo, è necessaria la presenza di tutti i membri.

Il parere finale, espresso nel verbale dell'ultima riunione e firmato da tutti i componenti della Commissione, viene quindi trasmesso al Comune che potrà rilasciare o meno la licenza.

---

<sup>10</sup> [Per la giurisprudenza maggioritaria (Cass. Pen. Sez. I, 1 dicembre 1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331) il parere della Commissione, che va reso per iscritto, è un atto obbligatorio e vincolante, autonomamente impugnabile. Al contrario, un orientamento minoritario (Tar Calabria, Sez. II, sent. 6 marzo 2014, n. 369) ritiene che il parere della Commissione sia un atto obbligatorio, ma non vincolante. Inquadrandolo come *atto meramente preparatorio, interno al procedimento amministrativo*, pertanto non autonomamente impugnabile.] Ministero dell'Interno – Scuola Nazionale Amministrazione, Braga G., Cappiello T., Favia B., Gaspari V., Parente G., "Il Sistema integrato di safety e security nelle manifestazioni pubbliche", 2018

## CRONOPROGRAMMA LAVORI COMMISSIONE



### 5.5 CONTROLLI

A seguito del rilascio del parere positivo di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, la CRVLPS ha altresì il compito di controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività ispettiva della CRVLPS consiste pertanto in una verifica *ex post* presso la struttura o il luogo dell'evento (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo<sup>11</sup>.

L'esito degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione nel modo più tempestivo possibile. Il Presidente, in caso di esito negativo delle verifiche, convoca la Commissione per trasmettere all'autorità competente le risultanze conclusive. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

La Commissione, in sede di sopralluogo ispettivo, ha facoltà di prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità. Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.



<sup>11</sup> Ultimo comma dell'art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

## **TITOLO II – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE**

### **6) STRUTTURE FISSE**

L'istanza presentata compilando il “Modello 2 – Struttura fissa” (allegata al presente elaborato, vedi pag. 52) deve essere trasmessa alla segreteria della CRVLPS da parte del Comune di competenza corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini indicati al punto 5.3) del presente documento.

All'istanza deve essere allegata la documentazione strutturale prevista dalla normativa tecnica vigente sulle costruzioni per le strutture permanenti ovvero per le strutture temporanee.

Si precisa che per professionisti abilitati, titolati per la redazione di collaudi statici, certificati di idoneità statica e valutazioni della sicurezza e di vulnerabilità sismica, si intendono ingegneri ed architetti iscritti ai rispettivi ordini professionali.

### **6.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL PROGETTO:**

#### **6.1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE**

##### **A. STRUTTURE PERMANENTI**

##### **A1. STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI**

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, in epoca in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, i documenti necessari a corredo della domanda sono:

- a. il certificato di idoneità strutturale dell'opera di cui alla DGR n. 386 del 2017 e idoneità statica degli elementi appesi e degli elementi non portanti, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali attese per i locali di pubblico spettacolo (murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari. Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (tamponature, intonaci, parapetti, ecc.). Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portata dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei

carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico. Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

- b. valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza\* (ai sensi del §8.3 e C8.3 NTC 2018), per determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente.

\* Il termine ultimo per produrre la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli immobili inquadrabili nelle categorie B2.1.4 e B2.1.5 di cui alla D.G.R. 1661/2009, a cura dei proprietari, era fissato al 31.12.2022 (in ragione della proroga disposta con DL 228/2021, convertito in L 15/2022).

## **A2. STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO**

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

## **A3. STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO**

- a. Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazione di avvenuto deposito con protocollo e data.
- b. Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; quest'ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.
- c. Nel caso di strutture progettate con norme tecniche antecedenti il 1984, dovrà essere prodotta anche la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza secondo quanto indicato al punto A1.

Nei casi a/b/c è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o il certificato di idoneità di cui al punto A1 sono stati realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per

le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

## **B. STRUTTURE TEMPORANEE**

### **B1. STRUTTURA ISOLATA**

In allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare. Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto il certificato di idonea conservazione dell'opera, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione tecnica.

#### **B.1.1. CARICHI SOSPESI**

- a. La relazione sui carichi sospesi deve essere prodotta per ogni allestimento e deve indicare fra l'altro la distinta (elenco dettagliato) delle apparecchiature scenografiche che costituiscono l'allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, video, ecc.

È importante e utile specificare che le reazioni vincolari costituiranno il sistema di carichi permanenti da considerare nella verifica della struttura che ospiterà l'allestimento, sia essa fissa o temporanea.

- b. La certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate deve essere sempre prodotta una volta conclusi i lavori di sospensione dell'allestimento.

Non tratta, e quindi non certifica, la struttura fissa o temporanea sulla quale l'allestimento viene sospeso.

- c. Il collaudo dei carichi sospesi deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico abilitato ad esaminare la struttura ultimata, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- d. Il collaudo annuale dei carichi sospesi è un documento unico che certifica insieme il corretto montaggio e il collaudo nel caso di un sistema strutturale itinerante, che viene quindi ripetutamente realizzato in maniera identica. In questo caso l'iter è simile alla certificazione di una struttura prefabbricata prodotta in serie. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico (talvolta i sistemi sono doppi per permettere un intervallo minore tra due tappe successive, quindi mentre si smonta il primo sistema strutturale, il secondo è già in montaggio

presso la tappa successiva) che viene costruito integralmente in officina, o nel corso della cosiddetta tappa zero: viene controllato e verificato, con l'ausilio di celle di carico per verificare i carichi reali e talvolta anche con vere e proprie prove di carico, e quindi collaudato.

Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa.

### **B.1.2. STRUTTURA TEMPORANEA**

- a. La relazione di calcolo di una struttura temporanea costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea. La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata. Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.
- b. La certificazione per il corretto montaggio deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.
- c. Il collaudo di una struttura temporanea deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- d. Il collaudo annuale segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

### **B2. STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE**

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali. Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è



considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta al punto B1, a cui si aggiunge:

- a. la relazione di calcolo di una struttura fissa: quando un sistema di carichi sospesi viene direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero quando una struttura temporanea interagisce in maniera complessa con una struttura fissa, la struttura fissa deve essere calcolata e verificata. Nella maggioranza dei casi il calcolo riguarderà una parte della struttura fissa, solitamente il tetto, in quanto i carichi derivanti da un allestimento temporaneo sono normalmente di entità quasi trascurabile se confrontati con i carichi di progetto. In ogni caso la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione. Questo succede ad esempio con il carico da neve: l'allestimento sfrutta i carichi accidentali di progetto della copertura del fabbricato, e tra questi la parte predominante è data proprio dal carico da neve. Nel caso di allestimenti pesanti risulta indispensabile utilizzare una parte di questo carico: pertanto nel momento in cui dovesse verificarsi una precipitazione nevosa di una certa entità in concomitanza all'evento temporaneo, si dovrà iniziare a scaricare la struttura fissa portando a terra parte dei carichi sospesi, talvolta fino a portarli a terra tutti se lo spessore della neve aumenta;
- b. il certificato di idoneità statica (temporanea) di una struttura fissa, a strutture ultimate: una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si occuperà di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (relazione di calcolo e corretto montaggio) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà staticamente idonea la struttura all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcoli, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura fissa sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, caso per caso, detta ultima verifica o ulteriore altra documentazione.

### **6.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

#### **C. NUOVO IMPIANTO**

Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- a. relazione tecnica (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
- b. schema elettrico generale preferibilmente a blocchi;
- c. planimetria generale indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

#### **D. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE**

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CRVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente al punto C a firma di tecnico abilitato riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (all'interno di un edificio) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

Solo per gli impianti già esistenti: verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota 12.

### **6.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

1. planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:
  - a. sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
  - b. l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
  - c. per ogni singolo ambiente/locale: superficie del pavimento e superficie fenestrata con calcolo del rapporto aero-illuminante e indicazione del riferimento normativo utilizzato;
  - d. altezza minima, massima e media di ogni singolo ambiente con indicazione di quanto previsto nel regolamento locale di riferimento e con le motivazioni delle eventuali deroghe;
  - e. in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata copia dell'eventuale autorizzazione al lavoro in locali interrati ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 (oppure ex art. 8 del D.P.R. n. 303/56);
  - f. rappresentazione degli impianti di aerazione (estrazione/immissione). Per i locali ciechi (WC, spogliatoi, ripostigli, ecc.), in rapporto alla destinazione d'uso, il n. di ricambi/ora in continuo o temporizzati con l'accensione della luce;
2. certificazione agibilità/abitabilità locali rilasciata dal Comune (con specifica destinazione di uso). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;
3. relazione descrittiva sul tipo di attività svolta (tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, numero e caratteristiche dei servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, ecc.). Planimetria con layout arredi e attrezzature. Relazione su eventuale personale impiegato (n. addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione);
4. dichiarazione inerente all'approvvigionamento idrico (in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile);

---

<sup>12</sup> Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (LPS) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;  
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (in deroga e temporanea, o definitiva), senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.

5. documentazione inerente allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi (se necessaria);
6. relazione tecnica relativa agli indici micro-climatici ed al ricambio d'aria a firma di professionista abilitato;
7. relazione tecnica relativa al piano di manutenzione degli impianti di aerazione artificiale e di climatizzazione, se presente. Tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (es. legionella pneumophila);
8. dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento amianto presenti nell'area di pertinenza della manifestazione, sulla base di quanto riportato nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
9. una planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato, corredata di relazione tecnica con descrizione delle soluzioni progettuali individuate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con rappresentazione dei percorsi interni ed esterni e dei servizi igienici fruibili dalle persone a ridotta capacità motoria, in conformità alla normativa nazionale vigente di riferimento;
10. per le misure di profilassi ambientale, se necessarie:
  - relazione tecnica sulle misure adottate per il controllo della proliferazione di insetti;
11. documentazione relativa alla valutazione del rischio sanitario, secondo quanto stabilito dalla DGR del 25.5.2015.

#### **6.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Durante lo svolgimento di un evento di pubblico spettacolo, dal punto di vista acustico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente applicabili e possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore. Ciò è possibile attraverso l'utilizzo di apparecchiature e macchinari omologati e certificati, e con una particolare attenzione alla collocazione e l'orientamento dei medesimi rispetto i ricettori (edifici) più vicini e alla loro corretta manutenzione;
- dovrà essere perseguito il principio di minimizzazione del disturbo al fine della prevenzione e riduzione degli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale prodotto da sorgenti artificiali;

- ai fini della tutela della salute dovuta all'esposizione del pubblico alla musica ad alto volume, durante eventi quali concerti e manifestazioni musicali e, comunque, in tutte le manifestazioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, dovrà essere rispettato il valore limite di 108 dBA LASmax da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico stesso.

Inoltre,

1. Se la manifestazione temporanea si svolge per più di 10 giorni (anche non continuativi) nello stesso luogo e con diffusioni sonore, si richiede una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 20 del 30 giugno 2009 recante "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9." Tale valutazione, effettuata sulla base dei criteri contenuti nell'allegato C della DGR 2083/2012 e firmata o asseverata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Dlgs 42/2017), dovrà essere aggiornata in occasione di sostanziali modifiche agli impianti e alla dislocazione degli stessi rispetto ai ricettori.
2. Tutte le manifestazioni, qualora non dimostrino il rispetto dei limiti normativi, devono richiedere un'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 13, L.R. 20 del 30 giugno 2009, compilando l'Allegato 4 "Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazione temporanea" (vedi pag. 55). La stessa verrà rilasciata dal Comune territorialmente competente a seguito delle prescrizioni indicate dalla Commissione.
3. Se trattasi di una struttura fissa, come ad esempio un cinema, un teatro, un palazzetto dello sport, una discoteca...deve essere prodotta una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 20 del 30 giugno 2009, secondo i criteri contenuti nell'allegato C della DGR 2083/2012 e firmata o asseverata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Dlgs 42/2017). Se prevista, dovrà essere altresì effettuata una valutazione del rispetto dei valori massimi di pressione sonora consentiti negli ambienti o nei locali di cui all'art. 1 del DPCM 16/04/1999, n. 215.

### **6.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

1. Elaborati grafici in scala, conformi all'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983, da cui si evinca la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi, indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala.
2. Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 7 agosto 2012, allegato I, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.

3. In alternativa alla documentazione di cui ai punti 1 e 2, trasmettere copia della nota di approvazione del progetto da parte del Comando competente, riportante gli estremi del protocollo e la data di approvazione.

## **E ALTRA DOCUMENTAZIONE**

Per gli impianti sportivi:

4. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (impianti sportivi).
5. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 10.03.1998 e s.m.i.
6. Documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso.

### **6.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Sarà necessario produrre idonea documentazione attestante:

1. accessibilità (vedasi il punto 2 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”<sup>13</sup>):
  - ai mezzi di soccorso;
  - individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze;
2. percorsi di accesso alla struttura e di deflusso del pubblico (vedasi punto 3 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
3. capienza della struttura con annessa eventuale suddivisione in settori (vedasi punti 4 e 5 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
4. gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (vedasi punto 7 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);

## **6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

### **6.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE**

Vedi sopra punto 6.1.1 “Documentazione strutturale”.

### **6.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

#### **NUOVO IMPIANTO**

Prima del sopralluogo ed a lavori eseguiti va presentato il progetto esecutivo dell’impianto elettrico, redatto secondo la regola dell’arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

---

<sup>13</sup> Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.



- a. Relazione generale e specialistica (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto), sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
  - b. dati di progetto e caratteristiche del sistema di alimentazione (tensione, frequenza, fasi, stato del neutro, cadute di tensione, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto);
  - c. elenco utenze con relative potenze assorbite;
  - d. descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto elettrico;
  - e. criteri di dimensionamento dell'impianto in funzione delle condizioni di utilizzo e dei requisiti di sicurezza richiesti (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ecc.);
  - f. sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovratensioni;
  - g. sistemi di protezione contro le sovracorrenti;
  - h. caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;
  - i. caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento; specifiche tecniche dei componenti;
  - j. eventuali disposizioni per la sicurezza;
  - k. descrizione degli eventuali impianti ausiliari (citofonico, telefonico, dati, rilevazione incendi, allarme, videosorveglianza, ecc.);
  - l. elenco documenti che costituiscono il progetto con indicazione della revisione.
1. Schema dell'impianto riportante la descrizione concisa e schematica delle principali caratteristiche dell'impianto.
  2. Schemi elettrici riportanti le informazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le funzioni dei suoi componenti principali (quadri elettrici, cabina, impianto di terra, ecc.).
  3. Disegni planimetrici indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, gli impianti ausiliari, (rilevazione incendi, allarme, ecc.).
  4. Tabelle e calcoli dimensionali riportanti il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di fumi oscuranti e necessità di utilizzo a basse emissioni di fumi oscuranti, il calcolo relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza.



5. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi di fulminazione (CEI EN 62305).
6. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/08 riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati, gli impianti ausiliari, gli impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme, ecc.), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli allegati obbligatori, tra i quali in particolare:
  - a. progetto esecutivo dell'impianto elettrico come indicato al punto A.2.  

Qualora l'impianto sia variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
  - b. relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
  - c. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità (a-impianti di produzione trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione; b-impianti radiotelevisivi ed elettronici; c-impianti antincendio).
7. Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni, eventuale denuncia all'Agenzia delle Dogane e SCIA antincendio; manuale uso e manutenzione, programma e registro manutenzione.
8. Collaudo dell'impianto elettrico e verifica dell'impianto di terra, a firma di professionista abilitato.

## **G. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE**

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CRVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti A.1 (Esame progetto) e A.2 (Sopralluogo) a firma di tecnico abilitato riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento; inoltre deve essere fornita la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (all'interno di un edificio) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

Solo per gli impianti già esistenti: verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota<sup>14</sup>.

### **6.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

Vedi sopra punto **6.1.3** "Documentazione sanitaria".

### **6.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Vedi sopra punto **6.1.4** "Documentazione acustica".

### **6.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

1. Certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di separazione degli edifici. Dovranno essere predisposte, a firma di professionista antincendio ai sensi di legge, su modello PIN "MOD CERT REI", e dovranno evidenziare, per ogni elemento strutturale, le caratteristiche richieste di resistenza al fuoco e la metodologia di valutazione. Gli elementi

---

<sup>14</sup> Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (LPS) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (in deroga e temporanea, o definitiva), senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.

strutturali suddetti dovranno essere individuabili su planimetria dell'attività a tal fine predisposta.

2. Certificazione di corretta installazione delle eventuali serrande tagliafuoco su modello “MOD DICH PROD” a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna.
3. Certificazione di corretta installazione delle porte tagliafuoco su modello “MOD DICH PROD” a firma di tecnico abilitato.
4. Certificazioni dei materiali di arredamento e di rivestimento classificati per la reazione al fuoco (rivestimenti, pavimenti, pareti, controsoffitti, poltrone, tendaggi, scenari, ecc.), installati nell'attività, su “MOD DICH PROD” a firma di tecnico abilitato.
5. Certificazione inerente dispositivi di apertura applicati sulle porte delle uscite di sicurezza “MOD DICH PROD”.
6. Certificazione della corretta funzionalità del sistema di aerazione dei filtri a prova di fumo in sovrappressione, in conformità al disposto del punto 1.7 del D.M. 30.11.1983 su “MOD CERT IMP” a firma di professionista antincendio.
7. Dichiarazione di conformità dell'impianto di diffusione degli allarmi mediante altoparlanti, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare il rispetto della norma UNI ISO 7240-19 o norma equivalente.
8. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di sicurezza, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'impianto di illuminazione di emergenza a servizio dell'edificio, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 1838 o norma equivalente.
9. Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendi, ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto di rivelazione ed allarme antincendio a servizio dell'edificio, ed esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 9795 o norma equivalente.
10. Dichiarazione di conformità delle tubazioni dell'impianto gas, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa al tratto di tubazione di proprietà dell'utenza, vale a dire dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto al D.M. 28.11.2019 ed alle norme UNI CIG vigenti.
11. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa alla corretta installazione dell'impianto termico, ai sensi del D.M. 28.11.2019 ed alle norme UNI CIG vigenti (se a gas) o del D.M. 28.4/2005 (se a combustibile liquido).

12. Dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare la corretta installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.M. 13/07/2011.
13. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di adduzione gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno e/o dell'impianto termico, ove presente, su modello ministeriale "MOD CERT IMP", a firma di professionista antincendio.
14. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti e le prestazioni idrauliche dell'impianto come da norma.
15. Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo "sprinkler" ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio "sprinkler" a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (UNI 11292, UNI 12845).
16. Verifica periodica di ascensori se presenti (D.P.R. 162/1999).
17. Verifica periodica impianti di riscaldamento e centrali termiche (D.M. 1.12.1975).
18. Verifica periodica apparecchi a pressione e serbatoi g.p.l. (D.M. 329/2004).

**In alternativa alla documentazione di cui sopra** dovrà essere trasmessa copia di avvenuta presentazione al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio riportante il numero di protocollo e la data di acquisizione.

## **H ALTRA DOCUMENTAZIONE**

Per gli impianti sportivi:

19. Dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza.
20. Copia dell'attestato di idoneità tecnica, in corso di validità, del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o dal Corpo Valdostano dei

Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 22/02/96 n. 261.

#### **6.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Vedi sopra punto **6.1.6** “Documentazione security”.

### **7) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE IN LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO.**

Gli ambiti di competenza della Commissione Regionale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono riportati al par. 4.2 del presente documento, con riferimento ai “locali di pubblico spettacolo” così come definiti al par. 3.1.

L'istanza presentata compilando il “Modello 1 – Manifestazione temporanea” (allegata al presente elaborato, vedi pag. 51) deve essere trasmessa alla segreteria della CRVLPS da parte del Comune di competenza corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini indicati al punto 5.3 del presente documento.

Nell'istanza deve essere espressamente indicata:

- a. la tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.);
- b. la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune, ecc.), l'uso di palchi o pedane per artisti, e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

### **7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL PROGETTO:**

#### **7.1.1 DOCUMETAZIONE STRUTTURALE**

1. Verifica strutturale e/o collaudo riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;

2. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
  - a. I materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
  - b. I carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
  - c. Le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
  - d. Le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.);
3. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
4. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F – 1 aprile 2011, n. 1689);
5. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta (detto documento dovrà essere prodotto solo se richiesto dalla Commissione).

### **7.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

1. Lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
2. Gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
3. I disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste
4. Il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori della rete di terra
5. La relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
6. Protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti
7. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi di fulminazione (Norme CEI EN 62305-CEI81-10).

### **7.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

1. Valutazione del rischio sanitario e documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione dell'evento al 118 con eventuale descrizione delle risorse messe in campo (mezzi, squadre di soccorso ecc.);
2. planimetria in scala con layout di eventuali attrazioni, arredi e attrezzature, timbrata e firmata da professionista abilitato, con indicazione delle soluzioni progettuali individuate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentazione dei percorsi interni ed esterni e dei servizi igienici fruibili dalle persone a ridotta capacità motoria, in conformità alla normativa nazionale vigente di riferimento;
3. relazione descrittiva del tipo di attività svolta, organizzazione, destinazione uso dei singoli locali, numero e caratteristiche dei servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, eventuale personale impiegato (n. addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione); la relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana;
4. dichiarazione inerente all'approvvigionamento idrico (in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile);
5. documentazione inerente allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi (se necessaria).

### **7.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Vedi sopra punto **6.1.4** "Documentazione acustica".

L'eventuale relazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 20 del 30 giugno 2009, oltre a essere redatta secondo quanto richiesto dalla DGR 2083/2012, dovrà includere quanto eventualmente richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale e dalla Deliberazione della Giunta Comunale. La relazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale (D.lgs 42/2017).

### **7.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

1. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'eventuale impianto di adduzione del gas da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI – CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 kW e al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze superiore. Se la potenza termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 kW deve essere presentato il progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37.
2. Elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a. l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti,
  - b. la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo,
  - c. l'ubicazione dei palchi, "americane", stands, tensostrutture, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e sistema di alimentazione, giostre, attrazioni;
  - d. l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli alti mezzi di spegnimento fissi e portatili;
  - e. l'ubicazione delle varie attrazioni, con evidenza delle distanze di sicurezza,
  - f. la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni, con evidenza delle distanze di sicurezza,
  - g. l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.),
3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012, evidenziante almeno i seguenti aspetti:
- a. il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento,
  - b. le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza,
  - c. le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli eventuali arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.
  - d. l'affollamento massimo previsto,
  - e. le misure per la gestione degli accessi all'area,
  - f. il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e D.M. 18.05.2007 e D.M. 22.11.2022.



### **7.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Sarà necessario produrre idonea documentazione attestante:

1. accessibilità dell'area (vedasi il punto 2 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”):
  - ai mezzi di soccorso;
  - individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze;
2. percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico (vedasi punto 3 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
3. capienza dell'area della manifestazione (vedasi punto 4 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
4. suddivisione della zona in settori qualora via sia un affollamento superiore a 10.000 persone. Per affollamento fino a 10.000 persone non è infatti richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. I settori devono essere realizzati secondo i requisiti indicati al punto 5 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”;
5. gestione dell'emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (vedasi punto 7 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
6. generalità degli operatori di sicurezza da impiegare, specificando mansioni ed eventuale appartenenza ad associazioni riconosciute, ovvero certificazioni attestanti l'adeguata formazione. Indicare inoltre i nominativi dei coordinatori di funzione e i relativi contatti telefonici (vedasi punto 8 della Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità specificato nella Circolare “Piantedosi”).

## **7.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

### **7.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE**

1. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice;
2. Verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sull'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007;
3. Libretto dell'attività e manuale d'uso.

### **7.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice.

### **7.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

Vedi sopra punto 7.1.3 "Documentazione sanitaria".

### **7.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Vedi sopra punti 6.1.4 e 7.1.4 "Documentazione acustica".

### **7.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco su modello DICH. PROD, a firma di professionista abilitato, relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 kW o al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze superiori redatta ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 dalla ditta installatrice.

Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando Regionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. stesso.

#### **7.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Vedi sopra punto 7.1.6 "Documentazione security".

### **8) PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE**

Gli ambiti di competenza della Commissione Regionale di Vigilanza sui parchi di divertimento e gruppi di attrazione sono riportati al par. 3.3 del presente documento.

L'istanza presentata compilando il "Modello 3 – Parco di divertimento e gruppi di attrazione" (allegata al presente elaborato, vedi pag. 54) deve essere trasmessa alla segreteria della CRVLPS da parte del Comune di competenza corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini indicati al punto 5.3 del presente documento.

#### **8.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL PROGETTO:**

##### **8.1.1 DOCUMETAZIONE STRUTTURALE**

1. Verifica strutturale e/o collaudo riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;
2. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
  - a. I materiali utilizzati e le modalità di utilizzo
  - b. I carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
  - c. Le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
  - d. Le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.)
3. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;

4. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689);
5. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta (detto documento dovrà essere prodotto solo se richiesto dalla Commissione).

### **8.1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- a. Lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- b. Gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- c. I disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste
- d. Il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori della rete di terra
- e. La relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- f. Protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti

### **8.1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

1. Planimetria in scala con layout di attrazioni, arredi e attrezzature, timbrata e firmata da professionista abilitato, con indicazione delle soluzioni progettuali individuate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentazione dei percorsi e dei servizi igienici fruibili dalle persone a ridotta capacità motoria, in conformità alla normativa nazionale vigente di riferimento;
2. relazione descrittiva del tipo di attività svolta, organizzazione, numero e caratteristiche dei servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, eventuale personale impiegato (n. addetti e WC a disposizione); la relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana;

3. dichiarazione inerente all'approvvigionamento idrico (in particolare, relativa alla fornitura di acqua potabile);
4. indicazione delle modalità di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi.

#### **8.1.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Vedi sopra punto **6.1.4** e **7.1.4** “Documentazione acustica”.

#### **8.1.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

1. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'eventuale impianto di adduzione del gas da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI – CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 kW e al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze superiore. Se la potenza termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 kW deve essere presentato il progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37.
2. Elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere almeno i seguenti dati:
  - a. l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti,
  - b. la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo,
  - c. l'ubicazione dei palchi, “americane”, stands, tensostrutture, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e sistema di alimentazione, giostre, attrazioni;
  - d. l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli alti mezzi di spegnimento fissi e portatili;
  - e. l'ubicazione delle varie attrazioni, con evidenza delle distanze di sicurezza,
  - f. la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni, con evidenza delle distanze di sicurezza,
  - g. l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.),
3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
  - a. il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento,
  - b. le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza,

- c. le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli eventuali arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.
- d. l'affollamento massimo previsto,
- e. le misure per la gestione degli accessi all'area,
- f. il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e D.M. 18.05.2007.

### **8.1.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Sarà necessario produrre idonea documentazione attestante:

1. accessibilità dell'area (vedasi il punto 2 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”):
  - ai mezzi di soccorso;
  - individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze;
2. percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico (vedasi punto 3 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
3. capienza dell'area della manifestazione (vedasi punto 4 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
4. suddivisione della zona in settori qualora via sia un affollamento superiore a 10.000 persone. Per affollamento fino a 10.000 persone non è infatti richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. I settori devono essere realizzati secondo i requisiti indicati al punto 5 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”;
5. gestione dell'emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (vedasi punto 7 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”);
6. generalità degli operatori di sicurezza da impiegare, specificando mansioni ed eventuale appartenenza ad associazioni riconosciute, ovvero certificazioni attestanti l'adeguata formazione. Indicare inoltre i nominativi dei coordinatori di funzione e i relativi contatti telefonici (vedasi punto 8 della “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” specificato nella Circolare “Piantedosi”).

## **8.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

### **8.2.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE**

1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività;
2. Verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sull'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007;
3. Libretto dell'attività e manuale d'uso;
4. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile):
  - a. documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
  - b. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
  - c. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella allegata alla circolare citata;
  - d. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Nel caso di attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico:

5. Relazione tecnica a firma di tecnico esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza, così come richiesto al di cui all'articolo 141-bis, terzo comma;



6. Nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme UNI EN 13814:2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

### **8.2.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato (in alternativa esclusivamente nei casi di installazione effettuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, conformità del collegamento elettrico compresa nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato).

### **8.2.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

Vedi sopra punto **8.1.3** "Documentazione sanitaria".

### **8.2.4 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Vedi sopra punti **6.1.4** e **7.1.4** "Documentazione acustica".

### **8.2.5 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco su modello DICH. PROD, a firma di professionista abilitato, relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 kW o al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze superiori redatta ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 dalla ditta installatrice.
3. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).

### **8.2.6 DOCUMENTAZIONE SECURITY**

Vedi sopra punto **8.1.6** “Documentazione security”.

*Allegati: modelli di richiesta*

**Allegato 1 – Manifestazione temporanea**

Alla Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo  
c/o Struttura Affari di Prefettura  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
affari\_prefettura@pec.regione.vda.it

Il Comune di \_\_\_\_\_ in occasione della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo \_\_\_\_\_ (denominazione, es., trattenimento danzante, ecc.) organizzata da \_\_\_\_\_ che si terrà \_\_\_\_\_ (indirizzo) nel periodo \_\_\_\_\_

richiede all'Ufficio Affari di Prefettura di convocare la Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai fini di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:**

Vedasi punto 7 del Vademecum operativo della Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo

Il Comune si impegna inoltre a richiedere agli organizzatori dell'evento e a trasmettere alla C.R.V.L.P.S. qualsiasi altro documento necessario ai lavori della Commissione.

Data, \_\_\_\_\_

In fede  
\_\_\_\_\_



**Allegato 2 – Struttura fissa**

Alla Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo  
c/o Struttura Affari di Prefettura  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
affari\_prefettura@pec.regione.vda.it

Il Comune di \_\_\_\_\_ ricevuta l'istanza presentata da  
\_\_\_\_\_ ai fini dell'ottenimento:

1. del parere sul progetto per:

- nuovo locale denominato: \_\_\_\_\_
- la modifica del locale esistente provvisto di agibilità rilasciata il \_\_\_\_\_, da  
\_\_\_\_\_, denominato:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. La verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene per:

- l'apertura di nuovo locale denominato: \_\_\_\_\_
- la modifica del locale esistente provvisto di agibilità rilasciata il \_\_\_\_\_, da  
\_\_\_\_\_, denominato:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

sito in \_\_\_\_\_ (indirizzo completo)

richiede all'Ufficio Affari di Prefettura di convocare la Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine di effettuare il sopralluogo volto al rilascio del parere di competenza.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:**

Vedasi punto 6 del Vademecum operativo della Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo

Il Comune si impegna inoltre a richiedere agli organizzatori dell'evento e a trasmettere alla C.R.V.L.P.S. qualsiasi altro documento necessario ai lavori della Commissione.

Data, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

**Allegato 3 – Parco di divertimento e gruppi di attrazione**

Alla Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo  
c/o Struttura Affari di Prefettura  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
affari\_prefettura@pec.regione.vda.it

Il Comune di \_\_\_\_\_ in occasione della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo \_\_\_\_\_ (denominazione, es. Luna Park, , ecc.) organizzata da \_\_\_\_\_ che si terrà \_\_\_\_\_ (indirizzo) nel periodo \_\_\_\_\_

richiede all'Ufficio Affari di Prefettura di convocare la Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai fini di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n.635.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:**

Vedasi punto 8 del Vademecum operativo della Commissione Regionale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo

Il Comune si impegna inoltre a richiedere agli organizzatori dell'evento e a trasmettere alla C.R.V.L.P.S. qualsiasi altro documento necessario ai lavori della Commissione.

Data, \_\_\_\_\_

In fede  
\_\_\_\_\_

**Allegato 4 – Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità  
ambientale per manifestazione temporanea**

**Al Comune  
di**

\_\_\_\_\_

Io sottoscritt \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_)

in Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**RICHIEDO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

ai limiti di rumorosità ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 13 della L.R. 20/2009 in quanto la manifestazione a carattere temporaneo non rientra nei criteri di esonero dall'obbligo di autorizzazione contenuti nella Delibera Comunale. La manifestazione è denominata:

\_\_\_\_\_



---

e trattasi di:

- concerto  
 musica dal vivo  
 discoteca  
 luna park  
 altro (specificare)

---

e si svolgerà in Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei seguenti giorni (indicare i giorni o da giorno a giorno):

---

---

con i seguenti orari (indicare se gli orari variano a seconda dei giorni della manifestazione):

---

---

---

Eventuale documentazione allegata:

---

---

Io sottoscritt \_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le informazioni, le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*[ove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)].*